



Con citazione ritualmente notificata [redacted] hanno convenuto in giudizio l'[redacted] quale Impresa Designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada (ora [redacted]) esponendo che il 1 ottobre 2011, alle ore 20.30, circa, allorquando il [redacted] mentre percorreva Via delle Vigne, altezza dello svincolo Via Lanfranco Maroi, alla guida del motociclo Aprilia Scarabeo 100 (tg. [redacted]) di proprietà del [redacted] veniva travolto da un veicolo Fiat, il cui conducente, proveniente dalla opposta corsia di marcia, effettuava una improvvisa svolta per immettersi sulla laterale a sinistra Via Lanfranco Maroi, senza segnalare detta manovra e dandosi poi alla fuga.

Hanno, quindi, dedotto che il [redacted] subiva in conseguenza del sinistro per cui è causa gravissime lesioni con danni nella complessiva misura di € 1.704.764,50, mentre il mezzo del sig. [redacted] subiva danni quantificati in € 2.500,00, pari al valore d'acquisto dello stesso, tali da renderne necessaria la rottamazione, oltre ad costo di immatricolazione del nuovo veicolo pari ad € 200,00, il bollo non goduto di € 100,00, le spese di demolizione per € 100,00.

Si è costituita in giudizio l'[redacted] (ora [redacted]) eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda perché infondata.

Ritiene il giudice che la domanda attrice sia fondata e meriti pertanto accoglimento.

Va rilevato al riguardo che le modalità dell'incidente risultano sufficientemente accertate alla stregua delle dichiarazioni rese dai testi sig. [redacted] e del sig. [redacted] sulle quali non vi è motivo di dubitare, anche perché non contrastate da alcun altro elemento in contrario.

Entrambe i testimoni hanno riportato le loro dichiarazioni anche sul verbale della Polizia, il sig. ██████████ contestualmente al fatto ed il sig. ██████████ poco tempo dopo, quando veniva rintracciato a seguito di una ricerca con manifesti in tutto il quartiere ed annunci su quotidiani, come da documentazione prodotta dalla difesa degli attori.

Risulta in particolare che il motociclo condotto da ██████████ il 01.10.2011, con indosso il casco, procedeva regolarmente nella sua corsia di pertinenza in Via delle Vigne intorno alle ore 20.30 circa, allorquando un'autovettura, verosimilmente una utilitaria Fiat, che nel percorrere Via delle Vigne sull'opposta corsia di marcia del motociclo effettuava un'improvvisa svolta per immettersi sulla laterale a sinistra di Via L. Maroi senza attendere il transito del motociclo proveniente in senso contrario, tagliando così la strada al motociclo stesso che sopraggiungeva e che urtava la autovettura sul lato anteriore destro.

Il teste sig. ██████████ ha assistito direttamente al fatto, mentre l'altro è un teste *de relato* avendo riferito di aver visto una autovettura sbandare ed allontanarsi con direzione via Portuense e che successivamente alcune persone gli riferivano che una autovettura aveva tagliato la strada ad un motociclo che era finito per terra.

In tema di prova testimoniale, i testimoni *de relato actoris* sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni *de relato* in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento

del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015).

Nel caso in esame la deposizione del sig. ██████████ è suffragata da quella dell'altro teste escusso.

Inoltre parte attrice ha, anche prodotto in giudizio la querela-denuncia sporta da ██████████ in nome e per conto del fratello ██████████ (in quanto ricoverato in codice rosso) presso il Ministero di Giustizia Nucleo Investigativo Centrale del 12.12.11 ed il provvedimento di archiviazione della Procura della Repubblica per l'impossibilità di identificazione del responsabile.

Infine, anche il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che le lesioni subite dal ██████████ sono di natura traumatica contusiva-fratturativa e ben potevano ricorrere nel corso e a causa del suddetto incidente stradale nelle modalità con cui è stato descritto.

Va dunque condannata la compagnia convenuta, ex art. 283, lettera a), del D. L.vo n. 209 del 2005., al risarcimento del danno subito dagli attori, avendo il conducente del veicolo rimasto non identificato violato il disposto di cui all'art. 154 del Codice della Strada, che disciplina il cambiamento di direzione o di corsia, ed, in particolare il 1° comma, che dispone che *"I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo*

conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”.

In particolare, per la svolta a sinistra, è prescritto di “accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza”. Il conducente della autovettura rimasta sconosciuta non ha rispettato alcuna di dette prescrizioni, non avendo ceduto la precedenza al [REDACTED] ed avendo posto in essere la manovra di svolta a sinistra in modo scorretto tagliando improvvisamente la strada al motociclo che sopraggiungeva nell'opposto senso di marcia

Quanto all'ammontare del danno, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze della CTU.

Tali risultanze appaiono invero tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter logico ineccepibile.

Esse possono quindi tranquillamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento.

Il CTU ha in particolare accertato che il [REDACTED] a seguito dell'incidente attualmente è affetto da esiti di valido trauma contusivo dell'arto superiore destro con frattura pluriframmentaria dell'omero, lussazione-frattura tipo Monteggia esposta dell'ulna consistenti in artropatia con grave deficit funzionale di spalla,

gomito, polso e mano, esiti cicatriziali, artralgie locali, disestesie, dismorfismi, nonché una marcata sofferenza assonale del nervo ulnare destro a livello del gomito, strumentalmente accertata; esiti di valido trauma contusivo dell'arto superiore sinistro con frattura pluriframmentaria dell'omero, lussazione-frattura tipo Monteggia esposta dell'ulna consistenti in artropatia con marcato deficit funzionale di spalla, gomito, polso e mano, esiti cicatriziali, artralgie locali, disestesie; atteggiamento viziato del collo e del dorso in flessione e degli arti superiori in semiflessione del gomito con alterazione della postura.

IL CTU ha quindi determinato l'inabilità temporanea assoluta in 150 giorni e gli esiti permanenti nella misura del 90%.

Sulla base di tali dati si può dunque procedere alla quantificazione del danno.

Quanto al danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione, si ritiene di dover liquidare, in via necessariamente equitativa, tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro il danneggiato aveva 37 anni, l'importo di € 907.995,00 al valore attuale, applicando la tabella di riferimento elaborata da questo Tribunale.

È nota a questo Tribunale la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale *' la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto '.*

Fermo restando l'adesione di questo giudice al principio fondante tale pronuncia, ossia essere *'l'equità non soltanto "regola del caso concreto" ma anche "parità di trattamento"* e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato dalla stessa pronuncia, deriva da una *'operazione di natura sostanzialmente ricognitiva'*, il Tribunale, in attesa del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, reputa adeguato a perseguire lo scopo indicato, liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, adottate, peraltro, anche da altri tribunali italiani, trattandosi di parametri desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con maggior carico di affari e che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile.

Nell'ambito del danno biologico, ma con autonoma liquidazione, deve poi farsi rientrare il periodo di incapacità temporanea - assoluta e relativa - sofferto dall'istante, non potendosi pretermettere la valutazione degli effetti prodotti *medio tempore* dalle menomazioni sulla complessiva validità del soggetto leso.

A tale riguardo si liquida parimenti in via equitativa ed al valore attuale, l'ulteriore somma di € 16.215,00.

Il danno non patrimoniale deve essere determinato tenendo conto di tutti i pregiudizi non patrimoniali sofferti dall'attore in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte di Cassazione - che, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972 del 2008, alla luce anche della successiva sentenza n. 20292 del 2012, ha inteso, senza escludere la sussistenza del danno morale soggettivo (cioè la sofferenza interiore) e senza riconoscersi l'esistenza dell'autonoma categoria del danno "esistenziale" (Cfr. Cass. n. 3290 del 2013), ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi

non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito (nel caso in esame integrante anche gli estremi del reato di lesioni colpose) - sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale (danno dinamico-relazionale), consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane patite da parte attrice; si ritiene equo, quindi, maggiorare, nel caso in esame, il danno biologico complessivo, applicando il parametro di riferimento di cui alle tabelle di questo Tribunale in base agli scaglioni di danno biologico, in misura pari al 60 % per complessive € 554.526,00.

Compete, altresì, all'istante il rimborso di € 18,889,00 per spese mediche necessarie.

Quanto al danno da perdita della capacità lavorativa specifica, effettivamente, come dedotto da parte attrice in comparsa conclusionale, recentemente la Suprema Corte (Cass. 20615 del 2015), esso va determinato non in relazione ai coefficienti di capitalizzazione approvato con R. D. n. 1422 del 1922 la cui adozione non è consentita nemmeno in via equitativa, bensì, come suggerito dalla medesima sentenza, in base ai coefficienti diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Treviso il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.).

Inoltre, la misura dell'indennizzo va rapportata per il [REDACTED] al reddito effettivamente perduto dal danneggiato e non alla pensione sociale, come recentemente chiarito dalla Cassazione con sentenza n. 8896 del 2016: il [REDACTED] all'epoca del sinistro era socio per un terzo delle quote della [REDACTED]

società che si occupa della fornitura ed assistenza di macchine per ufficio, con dichiarazione dei redditi 2009, 2010 e 2011 mediamente di Euro 25.823,00 netti annui.

In conseguenza della sopravvenuta inidoneità fisica, avendo l'attore perso l'utilizzazione degli arti superiori e rendendo quindi impossibile la sua attività di riparazione delle attrezzature d'ufficio, la ██████████ ██████████ in data 1 dicembre 2011 hanno risolto consensualmente e bilateralmente il contratto a progetto a far data dal 1 ottobre 2011 perché il ██████████ non potrà più di fatto effettuare alcun tipo di attività lavorativa, anche diversa da quella originaria, dal momento che le mani e le braccia ora paralizzate per sempre.

Anche il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che i postumi accertati incidono nella misura del 100% sullo svolgimento dell'attività lavorativa dell'attore, cioè quella di tecnico di macchine fotocopiatrici all'epoca del sinistro, abolendola totalmente.

Avendo il ██████████ 37 anni al momento del sinistro, considerando un reddito annuo di € 25.823,00, si effettua il seguente calcolo:  $25.823,00$  (reddito)  $\times$  100% (invalidità lavorativa specifica)  $\times$  25,5836 (coefficiente di capitalizzazione), / 100, per un importo di € 660.645,30.

Il danno subito dal ██████████ ammonta, quindi, complessivamente ad € 2.158.270,30.

Quanto al danno materiale subito dal ██████████ per la perdita del motociclo distrutto nell'impatto frontale con la fiancata dell'autovettura va rilevato che detto mezzo è stato acquistato nel 2007 per l'importo di € 2.500,00; il suo valore commerciale nel 2011 non è quello dell'anno di immatricolazione ma, essendo

decorsi quattro anni da tale data, si ritiene congruo un valore di € 1.700,00, oltre a i costi di demolizione e di immatricolazione di un nuovo motociclo per un totale di € 2.000,00 stimato in via equitativa.

Ad ogni modo, dalla somma che il Fondo è tenuto a corrispondere al ██████ deve essere detratto l'importo di € 500,00 a titolo di franchigia, in base al combinato disposto di cui all'art. 283, 2° comma, D. L.vo n. 209 del 2005, come risultante a seguito della novella di cui all'art. 9, lettera b), del D. L.vo n. 198 del 2007; la somma spettante al ██████ è, dunque, pari ad € 1.500,00.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 283 e 128 del D. Lvo m. 209 del 2005, il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all'art. 128 – che rinvia per l'appunto alle somme non inferiori a quelle fissate con il regolamento adottato, su proposta dell'Isvap, dal Ministro delle Attività Produttive per cui il Fondo risponde entro i limiti suddetti, fissati in Euro € 774.685,35 nell'anno 2011.

Tale importo complessivo deve essere ripartito tra i due danneggiati in proporzione ai loro rispettivi crediti mediante un'equazione matematica:  $2.158.270,30 : a \ 1.500,00 = 774.685,35 : ad \ x$ ; si ottiene così  $x$ , che corrisponde al credito di ██████, cioè € 538,40, mentre il residuo importo di € 774.146,95 spetta a ██████.

L'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove ritardi colposamente il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento in favore del terzo danneggiato (incorrendo così nell'ipotesi di cd. "mala gestio" impropria), è tenuto alla corresponsione degli interessi sul massimale ed, eventualmente, del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (che può consistere

anche nella svalutazione monetaria). Tale responsabilità *per mala gestio* tuttavia può comportare la responsabilità ultramassimale dell'assicuratore solo per gli interessi e per il maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) ma non per il capitale, rispetto al quale il limite del massimale è insuperabile (Sez. 3, Sentenza n. 4892 del 14/03/2016).

Occorre, quindi, accertare se nel caso in esame sussista o meno la responsabilità ultramassimale dell'assicuratore, tenuto conto del fatto che il giudizio sul comportamento dell'assicuratore della responsabilità civile, fondato sul parametro della diligenza media nella gestione della lite, deve essere eseguito mediante una valutazione *ex ante* con riferimento alla situazione preesistente ed alla probabilità dell'esito del giudizio e non *ex post* sulla base della sua effettiva conclusione (Sez. 3, Sentenza n. 24747 del 28/11/2007).

Ed ancora, la responsabilità *per mala gestio* dell'assicuratore della responsabilità civile è configurabile solo quando l'assicuratore ometta di pagare o di mettere a disposizione del danneggiato il massimale nonostante che i dati obiettivi conosciuti consentano di desumere l'esistenza della responsabilità dell'assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato nei limiti del massimale di polizza, con valutazione da effettuarsi non già *ex post* (alla stregua dell'esito del giudizio) bensì *ex ante*, con riferimento cioè alla situazione preesistente ed alla probabilità dell'esito del giudizio secondo il parametro della diligenza media che si richiede all'assicuratore (Sez. 3, Sentenza n. 2195 del 05/02/2004).

Orbene, nel caso in esame i testi che hanno deposto nel presente giudizio erano stati già sentiti dalla Polizia Municipale ed il verbale di incidente con dichiarazioni testimoniali erano stati già trasmessi alla Impresa Designata con lettera

raccomandata ricevuta in data 4 giugno 2012; da tale data si poteva considerare congruo un termine di sessanta giorni per istruire la partica con la visita medica per la valutazione delle lesioni fisiche e con la stima dei danni al motociclo, per cui dal 4 agosto del 2012 la mancata messa a disposizione del massimale può essere addebitata a *mala gestio*, posto che i dati obiettivi conosciuti consentivano di desumere l'esistenza della responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato.

Pertanto l'Impresa Designata deve essere condannata a corrispondere a [REDACTED] la somma complessiva di € 774.146,95 ed a [REDACTED] la somma complessiva di € 538,40, oltre rivalutazione monetaria su tali importi secondo gli indici Istat del costo della vita ed interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno dal 4 agosto 2012 alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al saldo.

Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio vanno poste in via definitiva a carico di parte convenuta.

Alla soccombenza segue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite, spese che si liquidano, anche per la fase stragiudiziale e di mediazione (art. 18 D. M. n. 55 del 2014), come da dispositivo (scaglione fino a € 1.000.000,00 con aumento ex art. 4, 2° comma, del medesimo D.M.) e che si distraggono come richiesto.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

a)- condanna [REDACTED] quale Impresa Designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere a [REDACTED] la somma complessiva di € 774.146,95, ed a [REDACTED] la somma complessiva di € 538,40, oltre rivalutazione monetaria su tali importi secondo gli indici Istat del costo della vita ed interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno dal 4 agosto 2012 alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al saldo;

b)- pone le spese per la Consulenza Tecnica d'Ufficio definitivamente a carico di parte convenuta;

c)- condanna [REDACTED], quale Impresa Designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, in persona come sopra al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 37.700,00 per compensi (comprese € 4.320,00 per la fase stragiudiziale e di mediazione), oltre spese esenti, spese generali, IVA e CAP come per legge, spese che si distraggono a favore dell'avvocato [REDACTED]

Roma, 5.07.16

IL GIUDICE